

La ricerca "q=ragazzine+con+vagine+rasate", inoltre, risulta eseguita alle 9.55 del 29 maggio 2014, ossia in un giorno e in un orario in cui il figlio Nicholas era a scuola, lui era rimasto a casa tutta la giornata a partire dalle 9.46 e la moglie alle 11.19 e alle 11.53 era certamente fuori casa, perché il suo telefono agganciava celle diverse da quella comprendente la loro abitazione.

La moglie dell'imputato, richiesta di ripercorre i suoi movimenti di quella giornata, ha sottolineato che fino alle 11.00 era rimasta in casa con il marito ma, per il resto, ha mostrato di rammentare ben poco di quella mattinata: non si ricordava che prima delle nove il marito fosse uscito, ha detto di avergli mandato un SMS appena giunta dal parrucchiere, distante cinque minuti di macchina dall'abitazione, mentre dai tabulati risulta che glielo ha mandato alle 11.53, nulla ha riferito su ciò che i due avessero fatto prima che lei uscisse.

In sostanza, l'unica persona che nell'orario in questione era certamente a casa era l'imputato.

Marita Comi, del resto, mai ha ammesso di aver eseguito, sola o con il marito, quella specifica ricerca.

Ha negato di aver eseguito qualsivoglia ricerca contenente la parola "tredicenne", non ha escluso di averne fatte altre ("ragazza nuda imbragata", "bionda sottomessa", ecc...) ma, alla domanda specifica relativa alla query del 29 maggio 2014, agevolata dalla polemica tra le parti, non ha risposto, limitandosi a non negarla come aveva fatto con quella "ragazzine rosse tredicenne per sesso".

Nel colloquio oggetto di intercettazione del 17 gennaio 2015, del resto, più limpidamente, la Comi spiega quale era l'oggetto delle sue ricerche ("sesso di gruppo", "sodomaso", "con animali, tutte quelle cose un po' strane" ²⁵⁷), svelando un chiaro interesse per determinate modalità di esercizio dell'attività sessuale e non già per una specifica categoria di soggetti, quali le ragazze o ragazzine "con vagine rasate" e "con poco pelo sulla vagina", che ridondano nelle tracce di navigazione e sulle quali in dibattito ha glissato, limitandosi a ripetere di non ricordarsele e che poteva averci cliccato sopra senza soffermarsi sul contenuto.

Le altre ricerche sicuramente riconducibili alla digitazione termine per termine dell'utente ("ragazze vergini rosse", "ragazze fighette" e "ragazze rosse con poco pelo sulla vagina"), del resto, hanno un oggetto simile a quella del 29 maggio 2014 ("ragazzine con vagine rasate") attribuibile all'imputato (che nelle lettere alla detenuta Luigina Adami dimostra una chiara

²⁵⁷ Pagg. 386 e 387 della trascrizione della conversazione di cui al progressivo 12 del 17.1.2015

propensione per la rasatura integrale dei genitali maschili e femminili²⁵⁸) ed è implausibile che siano opera di persone diverse.

Bossetti, inoltre, lavorava nel settore edilizio e sulla cute e nelle ferite della vittima sono state trovate particelle di calce e sul suo autocarro sono state rinvenute particelle sferiche di leghe di ferro analoghe a quelle campionate sugli indumenti di Yara, che, come già illustrato, non possono che essere frutto di una contaminazione avvenuta in prossimità dell'omicidio.

Simili particelle, infatti, non solo non sono usualmente presenti sui cadaveri, anche quando rinvenuti in strada, ma non sono state trovate sulla cute dei familiari e nell'abitazione della vittima, né sul terreno di Chignolo d'Isola (ad eccezione delle c.d. sferette, trovate, però, unicamente nei campioni di terreno prelevati da sotto il dorso del cadavere e tra i capelli e non in tutti gli altri campioni).

Alcune delle fibre tessili rinvenute sul cadavere, poi, sono compatibili con quelle dei sedili dell'autocarro dell'imputato.

E' vero che i lavoratori dell'edilizia sono tantissimi (tanto che, tra tutti i campioni effettuati dalla professoressa Cattaneo, anche quelli del cantiere di Mapello evidenziavano la presenza di calce e una significativa concentrazione di sferette metalliche) e che le fibre potrebbero provenire anche da altri sedili (come precisato anche dagli stessi consulenti del Pubblico Ministero), ma il dato indiziario rappresentato dalla loro presenza sul cadavere deve essere letto congiuntamente alla prova del DNA.

L'indizio, inoltre, è per sua natura ambiguo, ossia suscettibile di una pluralità di spiegazioni alternative, altrimenti sarebbe una prova.

Per tale ragione non può essere considerato isolatamente, con pretesa di specifica autosufficienza ed esaustività probatoria, ma deve essere valutato unitamente ad altri elementi, in ragione della loro possibile confluenza.

Come affermato dalla Suprema Corte, "il giudizio sinergico, basato sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, non può che essere frutto di una valutazione unitaria e sintetica e non parcellizzata degli elementi fattuali considerati, in modo da colmare le lacune che ciascun elemento fatalmente porta con sé e che rappresentano, sul piano deduttivo, il limite della capacità del singolo fatto noto di dimostrare l'esistenza del fatto ignoto. Il che sta a significare che il



²⁵⁸ Vd. a titolo esemplificativo le missive in data 2.1.2016, 17.1.2016 e pag.5 della missiva in data 21.1.2016, nel fascicolo 20.

singolo indizio, isolatamente considerato, può prestarsi anche ad una molteplicità di significati, proprio perché, essendo indizio e non prova, non è dotato di univoca capacità rappresentativa” (Cass. Pen. Sez. I, 30.6.2004, 48349; Cass. Pen. Sez. I, 22.9.2015, 39125; Cass. Pen. Sez. V, 21.2.2014, 16397; Cass. Pen. Sez. I, 26.3.2013, 26455; Cass. Pen. Sez. I, 18.4.2013, 44324).

La calce, le fibre e le sferette sono elementi privi di capacità individualizzante ma convergono in un’identica direzione e corroborano il dato probatorio del DNA, dotato da solo di idoneità identificativa dell’autore dell’omicidio.

E’ la presenza del profilo genetico dell’imputato a provare la sua colpevolezza: tale dato, privo di qualsiasi ambiguità e insuscettibile di lettura alternativa, non è smentito né posto in dubbio da acquisizioni probatorie di segno opposto ed anzi è indirettamente confermato da elementi ulteriori, di valore meramente indiziante, compatibili con tale dato e tra loro.

Il rinvenimento del profilo genetico di Bossetti e la sua collocazione provano che egli è l’autore dell’omicidio: dai tabulati telefonici si ricava che la sera del fatto non era altrove; dalle intercettazioni di conversazioni tra presenti che egli quella sera rientrò a casa più tardi del solito e che neppure nell’immediato, non solo a quattro anni di distanza (quando effettivamente poteva non rammentarlo), disse alla moglie cosa avesse fatto e dove fosse stato quella sera; la sua attività professionale spiega l’inusuale concentrazione sul cadavere di particelle di calce e di sferette di metallo frutto di lavorazioni a caldo o localmente a caldo, di cui solo indumenti e mezzi di lavoratori del settore siderurgico e del settore edilizio possono essere contaminati.

La certezza dell’indizio non va confusa con la certezza del fatto da provare, giacché ciò che caratterizza l’indizio è proprio l’ambiguità.

L’indizio deve essere certo solo con riferimento all’oggetto diretto della prova, cioè al suo contenuto intrinseco, mentre è per sua natura incerto con riferimento al fatto diverso e ulteriore oggetto dell’accertamento penale (*in questi esatti termini la recentissima Cass. Pen. Sez. V, 12.12.2015, 25799*).

Nel caso di specie, è certo che Bossetti anche nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Yara, quando i suoi familiari si confrontavano sui loro movimenti di quella sera, tacque a tutti dove fosse stato; è certo che sulla cute e all’interno delle ferite sono state rinvenute numerosissime particelle di calce con cui la ragazza non può essersi contaminata che nel contesto dell’azione omicidiaria o immediatamente prima (e l’imputato è un muratore); è certo che sui vestiti di Yara vi era una concentrazione di sferette metalliche che non può essere spiegata se non



con il contatto con una persona o il passaggio in un ambiente (quale è risultato essere l'autocarro di proprietà dell'imputato) altamente contaminati da esse.

Ciascuno di tali elementi, considerato isolatamente, è suscettibile di letture e spiegazioni diverse ma, ove lo si valuti unitamente agli altri, converge in un'unica direzione, che è quella tracciata dalla prova genetica, di per sé sufficiente, anche in via autonoma, a fondare il giudizio di colpevolezza.

Sostenere, come la difesa dell'imputato, che le fibre acriliche rivenute sui pantaloni e sul bordo del giubbotto potrebbero provenire anche dai sedili di un altro autoveicolo confezionati con il medesimo lotto di tessuto o che Yara potrebbe essere stata contaminata da particelle di calce e dalle c.d. sferette anche in luoghi diversi dall'autocarro dell'imputato o in un contesto diverso da quello omicidiario significa non tener conto della peculiarità della prova indiziaria, che non ha ad oggetto un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza, ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima. Mentre la prova investe il fatto storico oggetto di accertamento, l'indizio si collega potenzialmente a diverse verità e impone al giudice una scelta tra vari significati, che presuppone sia un'indagine di natura probabilistica, sia una valutazione di tipo comparativo.

Come affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n.25799 del 12 dicembre 2015, la certezza del dato indiziante non deve essere intesa in termini di assolutezza o di verità in senso ontologico, ma è "pur sempre una categoria di natura processuale, partecipando di quella species di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio con la verifica processuale della sua sussistenza". E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art.192, comma secondo, c.p.p., ossia attraverso la loro valutazione complessiva e alla luce dell'intero compendio probatorio, che nel caso di specie comprende, oltre ai citati indizi, la prova in grado di discernere tra le diverse ipotesi ricostruttive offerte dal singolo indizio, rappresentata dal rinvenimento sul cadavere del profilo genetico dell'imputato.

Secondo la difesa, risultando dai tabulati che il telefono dell'imputato e quello della parte lesa hanno agganciato la medesima cella a distanza di un'ora l'uno dall'altra, difetterebbe la prova di un contatto tra i due, ma che i due siano "entrati in contatto" è acclarato dal rinvenimento sugli



slip e sui pantaloni della vittima del profilo genetico di Bossetti.

Ciò che si ricava dai tabulati è unicamente che la sera del 26 novembre 2010 l'imputato non era altrove e che nel lasso temporale in cui è avvenuto l'omicidio il telefono di Bossetti non ha generato traffico telefonico.

Quanto a quello che i difensori hanno definito "l'ennesimo riscontro negativo" (accanto al mancato rintraccio del DNA mitocondriale), ossia il mancato rinvenimento all'interno dell'autocarro di Bossetti, sui suoi attrezzi o sui suoi vestiti di sangue, impronte, peli o altre tracce biologiche del passaggio di Yara, considerato il numero di anni trascorsi tra l'omicidio e la ricerca di tali tracce, sarebbe stato sorprendente il contrario.

Non sapendo come fosse vestito Bossetti, quali sia l'arma del delitto e la stessa dinamica omicidiaria, ogni considerazione sul punto è, inoltre, meramente speculativa.

Come illustrato nel capitolo 5, la vittima non ha subito un'emorragia e, dunque, l'affermazione secondo cui i vestiti dell'imputato avrebbero dovuto essere intrisi di sangue di Yara (particolare che non sarebbe potuto sfuggire alla moglie a suo rientro a casa) è una mera illazione.

Essendo acclarato, sulla scorta dei risultati autoptici, che almeno una parte delle ferite da taglio sono state inferte nel campo e non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento per affermare che una o più di esse siano state provocate all'interno dell'autocarro, la tesi secondo cui il mezzo avrebbe dovuto essere talmente pieno di sangue da non scomparire neppure con un eventuale lavaggio è priva di qualsiasi aggancio probatorio.

Considerazioni analoghe valgono, attesa l'aleatorietà di qualsiasi supposizione fondata su un'ipotesica, non accertata, dinamica omicidiaria, per l'argomentazione difensiva secondo cui, Bossetti, ove colpevole, si sarebbe premurato di sostituire il furgone, onde eliminare possibili tracce della presenza della vittima o del suo passaggio nella zona del centro sportivo.

Non va, del resto, dimenticato che il cadavere non è stato ritrovato che, del tutto fortuitamente, dopo tre mesi e che le notizie che trapelavano in merito alle indagini erano che gli inquirenti stavano cercando un furgone chiuso bianco o, in un secondo momento, un figlio naturale di Giuseppe Benedetto Guerinoni, ossia informazioni che non potevano che rassicurare Bossetti sul fatto di non essere lambito dal minimo sospetto. Ciò spiega, inoltre, perché, al di là delle ragioni familiari ed economiche, nei quattro anni spesi dagli inquirenti alla ricerca di Ignoto 1 e anche dopo che la madre era stata, come migliaia di altre persone, chiamata ad eseguire un tampone salivare, Bossetti non abbia pensato di fuggire.

Ugualmente disancorata a dati di fatto si rivela, altresì, nell'incertezza sulle modalità di incontro tra l'imputato e la vittima e sulla successione dei colpi inferti alla ragazza, qualsiasi elucubrazione in merito ad un'asserita maggior agilità di Yara rispetto all'imputato, già all'epoca affetto da ernia del disco o al preteso simbolismo delle lesioni da taglio.

Quanto alle c.d. piste alternative che secondo la difesa avrebbero richiesto maggior approfondimento (Silvia Brena e i suoi familiari, il custode della palestra, UOMO 1, UOMO 2, DONNA 1, i profili mitocondriali estrapolati dalle formazioni pilifere rivenute sul cadavere, i vari molestatori la cui presenza in Brembate era segnalata dai testimoni, i lavoratori del cantiere di Mapello, i giovani che si davano convegno in un gazebo non distante dalla palestra dediti al consumo di cannabis, gli uomini visti parlare con una ragazza nei pressi della palestra da Giovanni Ruggeri, il furgone sfrecciato in Ambivere davanti a Cinzia Fumagalli, l'uomo sentito litigare con una ragazza a Terno d'Isola da Daniela Ghisleni), il col. Lo Russo e il dott. Bonafini hanno offerto un esaustivo resoconto delle indagini a suo tempo svolte, nel corso delle quali non era tralasciata alcuna pista, neppure quelle offerte dagli scritti anonimi o da coloro che avevano rilasciato dichiarazioni, anche le più vaghe, a stampa e televisione.

Silvia Brena e i suoi familiari sono stati ripetutamente sentiti, intercettati e sottoposti a tampone salivare, senza che emergesse niente in grado di fare anche semplicemente sospettare il loro coinvolgimento nell'omicidio.

La stessa difesa, del resto, ha chiesto la trascrizione di un'unica conversazione ²⁹⁹ tra quelle intercettate a loro carico, dalla quale non trapelano elementi di sospetto. Silvia Brena è al telefono con un'altra istruttrice di ginnastica, che le dice di essere stata nuovamente convocata dagli inquirenti; lei si meraviglia di non essere stata chiamata e l'interlocutrice le risponde che stanno risentendo tutte le persone che erano presenti quella sera. Da ciò si desumerebbe, secondo la difesa, che Silvia Brena avrebbe mentito in dibattimento, sostenendo di aver notato Yara in palestra ad assistere all'allenamento delle allieve più piccole e di aver presenziato alla lezione di danza che si svolgeva in un altro locale del centro. E' evidente, tuttavia, che l'interlocutrice della Brena si riferisce alle persone presenti all'allenamento delle piccole, che avevano visto Yara andar via e che, nella sua ottica, la Brena, affacciata per pochi istanti in palestra per chiedere se dovesse fare delle fotocopie, non era da annoverare tra i presenti.

Non può, inoltre, che evidenziarsi ancora una volta che il suo profilo genetico è stato trovato sulla

²⁹⁹ Progressivo 952 del 17.4.2011 faldone 12.

manica del giubbotto della vittima e non sui suoi slip.

Il custode Valter Brembilla è stato ripetutamente interrogato, perquisito e sottoposto a tampone salivare e sul pulmino di proprietà del centro sportivo a lui in uso sono stati fatti i necessari rilievi, anche in questo caso senza che emergesse nulla a suo carico, aldilà del fatto che in sede di prima audizione aveva ingenuamente deciso di tacere di aver parlato con l'allenatore di atletica e con le istruttrici di ginnastica ritmica di alcuni particolari logistici relativi allo svolgimento delle gare in programma quel week-end.

Tutti i profili genetici estrapolati dai reperti, anche quelli trovati a significativa distanza dal cadavere, sono stati confrontati con quelli contenuti nelle banche dati nazionali e internazionali e con quelli estrapolati dalle migliaia di campioni salivari acquisiti in quattro anni di indagini.

I molestatori o presunti tali indicati dai testimoni e i soggetti con precedenti in materia di reati sessuali sono stati i primi ad essere oggetto d'indagine e ai quali è stato effettuato il tampone salivare.

Il cantiere di Mapello e tutti i soggetti in relazione con esso sono stati oggetto di ogni tipo di approfondimento, compresa la sottoposizione a prelievo del DNA.

Come chiarito dal col. Lo Russo, la pista del gazebo, quella indicata da Giovanni Ruggeri e quelle, vaghissime e relative ad avvistamenti in luoghi diversi dalla sparizione e dal rinvenimento del cadavere, offerte da Cinzia Fumagalli e da Daniela Ghisleni sono state percorse senza esito.

Del resto, è ovvio che, una volta rinvenuto sugli slip e sui leggings un profilo genetico maschile sconosciuto, le indagini si siano concentrate sull'identificazione del titolare di tale profilo, la cui valenza non era paragonabile agli altri emersi da altri reperti, tanto meno agli avvistamenti di soggetti e mezzi variamente sospetti e alle dicerie di paese.

E' vero che la dinamica del fatto resta in gran parte oscura, ma ciò non scalfisce il dato probante rappresentato dal rinvenimento del DNA su slip e pantaloni.

Pur in assenza di testimoni dell'incontro tra i due e pur tenendo conto dell'impossibilità, visto lo stato di conservazione del cadavere, di stabilire la successione dei colpi o di risalire all'arma del delitto, è certo che quella sera Yara Gambirasio, pur essendo uscita dalla palestra, non è tornata a casa, che è stata attinta da tre colpi alla testa e da plurime lesioni da arma bianca e che accanto al taglio sulle mutande, corrispondente ad una di dette lesioni, è stato trovato il profilo genetico dell'imputato, che conosceva quei luoghi, che quel giorno non era altrove, che svolgeva un'attività lavorativa in grado di spiegare il rinvenimento sul cadavere di particelle di calce e

delle c.d. sferette metalliche e, pur con le incertezze e variabili di cui si è detto al capitolo 15, di alcune fibre acriliche e che nelle ore cruciali della sparizione di Yara e dell'omicidio non era a casa, non ha usato il telefono e non ha mai rivelato a nessuno, neppure nell'immediatezza, dove sia stato e cosa abbia fatto.

La collocazione del profilo genetico prova non solo che l'imputato e la vittima sono entrati in contatto ma che lui è l'autore dell'omicidio e, a fronte di tale dato, le residue incertezze su dove si siano incontrati, su come la vittima sia stata indotta a salire sul suo mezzo o su quale sia stata la successione dei colpi non rilevano.

Quanto all'assenza di movente, pure denunciata dalla difesa, Yara aveva il reggiseno slacciato e gli slip tagliati e sul computer dell'imputato sono state rintracciate tracce di ricerche a carattere latamente pedopornografico, tra cui alcune sicuramente riconducibili a lui ed è, dunque, ragionevole ritenere che l'omicidio sia maturato in un contesto di avances a sfondo sessuale, verosimilmente respinte dalla ragazza, in grado di scatenare nell'imputato una reazione di violenza e sadismo di cui non aveva mai dato prova fino ad allora.

Il fatto che sul cadavere, il cui stato di conservazione era oltretutto gravemente compromesso, non siano state rinvenute tracce di una violenza sessuale consumata³⁶⁰, del resto, non vale ad escludere il movente sessuale inteso in senso lato, testimoniato dagli interventi sul reggiseno e sugli slip e dalla ripetuta applicazione di un tagliente in diversi distretti corporei in modo da far sanguinare la vittima mantenendola in vita.

Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, del resto, in presenza della prova dell'attribuibilità dell'azione all'imputato, l'accertamento del movente, inteso come la ragione specifica scatenante l'impeto omicida, non è essenziale (e questo, tra l'altro, sia che si tratti di un processo fondato sulla prova diretta sia che si tratti di un processo indiziario: *ex pluribus*, Cass. Pen. Sez. I, 8.1.2015, 25199, Cass. Pen. Sez. V, 12.12.2015, 25799).

23. L'inquadramento giuridico della condotta

La condotta dell'imputato integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il delitto di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e dalle sevizie.

Sul piano oggettivo, come ampiamente illustrato nel capitolo 5, il decesso della vittima è stato

³⁶⁰ La lacerazione dell'innene, lesioni degli organi genitali, residui di liquido spermatico o riconducibili all'utilizzo di un profilattico.



determinato dalla combinazione tra le lesioni contusive e da taglio e l'ipotermia conseguente all'abbandono, in stato sostanzialmente agonico, nel campo di Chignolo d'Isola.

Il cadavere presentava, infatti, aree infiltrative di chiaro aspetto emorragico al cranio, riconducibili a lesioni ecchimotiche secondarie e traumi di tipo contusivo, in tre diversi distretti, insorte quando vi era ancora attività cardio-circolatoria e numerose lesioni da taglio e una da punta e da taglio, ugualmente vitali (o comunque prodotte in *limine vitae*) e un'elevata concentrazione di ulcerette gastriche, corpi chetonici e catecolamine, indicativa di una situazione di gravissimo stress associabile a stati ipotermici a esito mortale.

I consulenti del Pubblico Ministero si sono espressi in merito in termini probabilistici, la consulente della difesa in termini possibilistici: tutti i consulenti concordano, tuttavia, sulla concorrenza tra le ferite contusive, le ferite da arma bianca e la condizione di grave stress psicofisico, frutto dell'azione combinata delle plurime lesioni e dell'abbandono in stato agonico, ossia di più concause, tutte riconducibili all'azione volontaria di Massimo Bossetti.

L'imputato ha prelevato la giovane vittima, l'ha condotta in un luogo isolato, l'ha ripetutamente colpita e tagliuzzata e l'ha abbandonata a morire nel campo di Chignolo, in una sequenza sostanzialmente unitaria di condotte lesive ugualmente sorrette da dolo ²⁶¹.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il corpo di Yara Gambirasio presentava una profonda lesione da taglio da un estremo all'altro dell'emircirconferenza anteriore del collo, una lesione superficiale in lesione mammaria sinistra lungo tutto il torace, un'estesa lesione a forma di X e una a forma di J in regione dorsale, tagli simmetrici ai polsi e due soluzioni di continuo alla gamba destra, un'intaccatura a forma di mandorla alla mandibola destra, risultato dell'azione di un'arma da punta e da taglio, e tre lesioni contusive al capo (allo zigomo sinistro, all'angolo mandibolare destro e alla nuca), frutto di tre distinte azioni traumatiche e giaceva in inverno in un campo, in cui era così poco visibile da non essere trovato che tre mesi dopo il decesso.

Le lesioni al capo sono distanti l'una dall'altra e presuppongono l'applicazione ripetuta, diretta o per urto, di un contundente.

Alcune lesioni da taglio sono superficiali o in distretti non vitali (la gamba, il dorso) ma quella alla gola, per quanto in concreto non rivelatasi mortale, è emblematica dell'*animus necandi*.

²⁶¹ In questo senso, Cass. Pen. Sez. I, 7.12.2006, 631, nella quale è stato ravvisato il dolo di omicidio nella condotta dell'agente che, dopo aver ripetutamente colpito la vittima in parti vitali e averla trasportata su una spiaggia, l'aveva abbandonata sulla battigia in condizioni di mare mosso, causandone il decesso per asfissia da annegamento, o la più recente Cass. Pen. Sez. I, 10.2.2015, 8163, relativa ad un analogo caso di abbandono della vittima, ripetutamente attinta da colpi di arma bianca, in stato agonico in luogo isolato e il cui cadavere era rinvenuto dopo un mese.

Tutte le lesioni, anche quelle più superficiali, sono state inflitte quando la vittima era ancora in vita - non è dato sapere con quale livello di coscienza - e hanno provocato un sanguinamento.

Il corpo è stato ruotato e lesionato sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, tagliato in modo lineare e, nel caso dei polsi, simmetrico, ossia con modalità tali da escludere la "furia" dei colpi tipica del dolo d'impeto e, al contrario, connotate dall'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore, caratterizzante le sevizie.

In un simile contesto lesivo, tutti i segmenti dell'azione, compreso l'abbandono in stato agonico, non possono che essere ricondotti a unità e ricompresi nel finalismo omicidiario.

La ripetizione dei colpi, l'utilizzo di un tagliente e il taglio alla gola, in particolare, consentono di escludere che la volontà dell'agente non abbia contemplato l'evento morte, elemento che distingue l'omicidio volontario dall'omicidio preterintenzionale, evocato dalla difesa in fase di discussione (*in questo senso, tra le più recenti, Cass. Pen. Sez. I, 30.6.2009, Cass. Pen. Sez. V, 26.5.2011, 36135 e Cass. Pen. Sez. I, 5.12.2013, 4425*).

Ciò che differenzia l'omicidio preterintenzionale dall'omicidio volontario è, infatti, la direzione della volontà dell'autore, che, nel primo, è diretta a percuotere o ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nel secondo è costituita dall'*animus necandi*, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione di elementi oggettivi desumibili dalle concrete modalità della condotta (tipo e micidialità dell'arma, reiterazione e direzione dei colpi, parte vitale del corpo presa di mira e concretamente attinta): *Cass. Pen. Sez. I, 4.7.20017, 35369*.

Nel caso di specie Yara Gambirasio ha subito più colpi al capo e più lesioni da taglio e, soprattutto, aveva una profonda lesione alla gola, trasversale rispetto all'asse longitudinale del collo, che ha sezionato parzialmente la trachea e interessato, senza penetrarla, il margine mediale della carotide sinistra, che nella previsione e volontà dell'imputato non poteva che essere idonea a provocare la morte ²⁶².

Detta lesione, oltretutto, presenta una biforcazione, che, secondo i medici legali, potrebbe essere il risultato della convergenza di due azioni lesive o di un parziale doppio passaggio dell'arma in quel punto e, dunque, di un'insistenza della mano dell'imputato su un distretto corporeo vitale, la cui aggressione era chiaramente diretta alla soppressione della vita.

²⁶² Le fotografie e le analitiche descrizioni alle pagg.86 ss. e 198b della relazione autoptica (faldone 1) sono illuminanti.



Passando ad esaminare le circostanze del reato, le sevizie sono definite in giurisprudenza come un *quid pluris* per la concreta esecuzione del reato, che si sostanzia in sofferenze non necessitate, inflitte alla vittima con lo specifico intento di vederla maggiormente soffrire; la crudeltà concerne, invece, le complessive modalità dell'azione, rivelatrici di un'indole malvagia, priva del più elementare senso di umana pietà (*Cass. Pen. Sez. I, 14.2.1980, 5901, che ha riconosciuto l'aggravante in parola nella condotta consistita nell'infierire sulla vittima agonizzante con più colpi di coltello*).

Entrambe – sevizie e crudeltà – disvelano l'animo malvagio dell'agente: le sevizie in termini oggettivi e prevalentemente fisici; la crudeltà in termini soggettivi e morali, di appagamento dell'istinto di arrecare dolore e di assenza di sentimenti di compassione e pietà (*Cass. Pen. Sez. I, 29.5.1995, 9544*).

L'aggravante non è esclusa dal fatto che vittima, per le lesioni subite, sia priva di conoscenza (*Cass. Pen. Sez. I, 29.10.1998, 4678 e Cass. Pen. Sez. I, 23.2.2006, 16473*) ed in essa vanno ricomprese tutte le circostanze concrete dell'azione che, comportando il superamento della "normalità causale" determinante l'evento, rendono la condotta particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima e dimostrano l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore (*Cass. Pen. Sez. I, 18.1.1996, 1894, che ha riconosciuto l'aggravante de qua in una fattispecie di omicidio volontario in cui l'autore aveva infierito sulla vittima mentre era ancora in vita, tagliuzzandole i glutei; Cass. Pen. Sez. I, 3.10.1997, 2586; Cass. Pen. Sez. I, 14.12.2007, 4495, Cass. Pen. Sez. I, 27.5.2008, 25276, Cass. Pen. Sez. I, 27.5.2011, 30285; Cass. Pen. Sez. I, 28.5.2013, 27163*).

Nel nostro caso Massimo Bossetti non ha agito in modo incontrollato, sferrando una pluralità di fendenti, ma ha operato sul corpo della vittima per un apprezzabile lasso temporale, girandolo, alzando i vestiti e tracciando, mentre la ragazza era ancora in vita, dei tagli lineari e in parte simmetrici, in alcuni casi superficiali, in altri casi in distretti non vitali e, dunque, idonei a causare sanguinamento e dolore ma non l'immediato decesso. Dopodiché, ha lasciato la vittima ad agonizzare in un campo isolato e dove non è stata trovata che mesi dopo.

Quanto all'aggravante della minorata difesa, Yara Gambirasio aveva tredici anni, è stata uccisa e abbandonata in un campo isolato, in un orario in cui, essendo la fine di novembre, il sole era tramontato da ore.

Ovunque Bossetti abbia fatto salire la vittima sul proprio mezzo, l'ha condotta in ora serale in un

luogo isolato, dal quale le sarebbe stato impossibile fuggire e nel quale la possibilità che soggetti terzi potessero intervenire in suo ausilio erano praticamente inesistenti (*per la configurabilità dell'aggravante in un caso di omicidio commesso in orario notturno in luogo isolato, vd. ex pluribus Cass. Sez. II, 8.7.2004, 33624*).

Trattandosi di una circostanza oggettiva, del resto, ai fini della sua integrazione, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico o che la situazione determinata dalla stesse sia stata ad arte ricercata o indotta (*Cass. Pen. Sez. I, 16.5.2013, 13337*).

24. La calunnia in danno di Massimo Maggioni

La contestazione di cui al capo B) si fonda sul contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio avanti al Pubblico Ministero dell'8 luglio 2014 ²⁶³.

Secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, mentre nei primi interrogatori si era limitato a ripetere di non capacitarsi di come il suo profilo genetico potesse essere stato rinvenuto sugli indumenti della vittima, nell'interrogatorio in questione Bossetti adombra una serie di sospetti nei confronti del collega di lavoro e socio del cognato, Massimo Maggioni, descritto come soggetto sessualmente interessato a ragazzine in età scolare e così invidioso della sua situazione familiare e pieno di rancore per il fatto che l'imputato, in caso di contrasto tra i due soci, si schierava a fianco del cognato, da essere capace di uccidere Yara e contaminarla con il DNA di Bossetti, onde far ricadere su di lui la responsabilità dell'omicidio.

Bossetti fornisce una pluralità di dettagli "indizianti" (l'interesse per le ragazzine, l'odore di "cane marcio" nel suo furgone, le immotivate assenze dal cantiere) e, essendo lui l'autore dell'omicidio, non può che esser certo dell'innocenza del Maggioni.

Né a scriminare la sua condotta può valere l'*animus defendendi*, che trova un limite nel rapporto funzionale tra le affermazioni astrattamente caluniose e la confutazione delle accuse, che non può tradursi nell'assunzione di ulteriori iniziative dirette a coinvolgere un terzo, di cui si conosce l'innocenza (*Cass. Pen. Sez. VI, 19.3.1998, 5574, Cass. Pen. Sez. I, 26.3.2013, 26455 o, ancora, Cass. Pen. Sez. VI, 16.4.2015, 18755*).

²⁶³ Il relativo verbale è contenuto, nella versione riassuntiva, nel faldone 2, mentre, nella versione integrale, nel faldone 18.

La manifesta inverosimiglianza delle allegazioni accusatorie nei confronti di Maggioni escludeva, tuttavia, anche in astratto la possibilità di inizio di un procedimento penale a carico di quest'ultimo, che, infatti, mai è stato indagato.

Bossetti non si limita a sostenere che Maggioni, lavorando con lui, avrebbe potuto avere attrezzi o altro materiale contenenti tracce biologiche a lui riconducibili, che potrebbero aver contaminato il cadavere, come aveva fatto nei precedenti interrogatori, sostenendo di aver subito più furti di materiale di cantiere ²⁶⁴, ma accusa Maggioni di aver recuperato uno straccio o un guanto intriso del suo sangue e un filo del suo cappello e di aver commesso l'omicidio proprio allo scopo di far accusare lui, posizionando ad arte le prove raccolte in precedenza ²⁶⁵.

“Lavorando, lavorando io mi sono tagliato con un distanziatore [...] usciva parecchio sangue e lui mi fa: guarda che giù in garage c'è un sacchetto di plastica bianco con i nastri adesivi di nylon e carta, quelli che usa lui, con i taglierini e gli stracci, c'era dentro uno straccio color avorio ed uno straccio rosa scuro [...] mi ha strappato un pezzo di straccio rosa scuro e me lo ha messo su, l'ho bagnato e l'ho tenuto fino alle quattro o alle cinque del pomeriggio, fino a sera, poi l'ho tolto, l'ho tirato via la sera, prima di entrare nel camioncino per andare a casa, l'ho tirato via e l'ho piantato giù lì nelle macerie [...] è successo in quel periodo lì prima che scomparisse la ragazza [...] questo mi fa pensare che potrebbe essere una prova. Un'altra cosa, io soffro di epistassi e [...] butto via i guanti sempre nelle macerie. Il mio autocarro l'ho prestato solo a Maggioni e non mi stupirei se, come ciliegina sulla torta, prestando anche il mezzo, ci abbia un filo del mio cappello, visto che mi era sparito anche il cappello [...] Non penso che sia stata una cosa casuale”.

Il Pubblico Ministero, di fronte a quest'ultima affermazione, domanda: “Lui avrebbe ucciso la ragazzina e messo su il suo sangue per vendicarsi di lei?”

E Bossetti risponde: “Come sospetto mio sì, nei miei confronti [...] E' furbo, lui ha sempre detto che un lavoro va fatto bene, va fatto bene o non si fa per niente”.

E' indubitabile che il suo intento sia spingere gli inquirenti a sospettare di Massimo Maggioni, ma le sue accuse sono grottesche.

E, in presenza di un'accusa inverosimile, è irrilevante che essa sia ricca di dettagli o univocamente diretta nei confronti di una persona determinata o travalichi i limiti del diritto di

²⁶⁴ Per i quali mai aveva sporto denuncia e di cui coloro che lavoravano con lui non sono risultati a conoscenza (cfr. a titolo esemplificativo le dichiarazioni rese in dibattimento da Andrea Pesenti).

²⁶⁵ Tesi ribadita anche nel corso del dibattimento, in cui, a domanda della Corte, l'imputato ha sottolineato che il suo convincimento era proprio che Maggioni avesse commesso l'omicidio di Yara Gambirasio per poter poi incolpare lui, con le prove che si era all'uopo preconstituito.

difesa (in questo senso Cass. Pen. Sez. VI, 22.1.2014, 10282, che ha escluso la stessa configurabilità dell'elemento materiale del delitto di calunnia nel caso in cui l'accusa si compendia in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del fatto e Cass. Pen. Sez. VI, 2.10.2014, 14042, in tema di rapporti tra calunnia e di diritto di difesa, secondo cui, quando manca la stessa possibilità di inizio del procedimento penale a carico dell'incolpato per manifesta inverosimiglianza dell'allegazione accusatoria, il fatto di calunnia non sussiste e neppure v'è materia per l'attivazione delle fattispecie scriminanti).

Imposta, dunque, l'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo B) con la formula "perché il fatto non sussiste".

25. Il trattamento sanzionatorio

La ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver adoperato sevizie e agito con crudeltà impone, a norma dell'art.577, primo comma n.4) c.p., l'irrogazione della pena dell'ergastolo.

L'anteatta regolarità di vita e l'incensuratezza, uniche circostanze di segno positivo che potrebbero essere astrattamente valorizzate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non appaiono, infatti, comparabili con la predetta aggravante, che connota l'omicidio di inaudita gravità.

Se è vero, inoltre, che l'imputato non si è sottratto al confronto processuale, è altrettanto vero che nell'interrogatorio di cui al precedente capitolo non ha esitato a gettare ombre e gravissimi sospetti nei confronti di Massimo Maggioni.

Di fronte alla giovanissima età della vittima e alla gratuità della violenza esercitata nei suoi confronti, del resto, nessun rilievo può assumere il corretto comportamento processuale tenuto successivamente.

Alla condanna alla pena dell'ergastolo consegue, per legge, oltre alla condanna alle spese di giudizio e alle spese di custodia cautelare in carcere, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, della decadenza dalla potestà genitoriale, dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, per estratto e per la durata di giorni quindici.

26. Le statuizioni civili

Alla condanna penale consegue, altresì, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto patito dalle parti civili costituite Fulvio Gambirasio, Keba Gambirasio e Maura Panarese, in proprio e nell'interesse dei figli minori Natan e Gioele Gambirasio.

E' assunto consolidato in giurisprudenza, infatti, che ai genitori e ai fratelli debba essere riconosciuto, in virtù del legame familiare e affettivo con la vittima, il c.d. danno da perdita del rapporto di parentela, nel duplice aspetto del dolore interiore frutto della perdita e della lesione all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare. Danno che non può essere liquidato che in via equitativa, nel solco dei parametri fissati nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano rivalutate al 2014 e tenuto conto, nel caso specifico, della giovanissima età della vittima e dell'altrettanto giovane età dei fratelli e della sorella al momento dell'omicidio, del rapporto di convivenza e dell'intensità del legame familiare, della specificità delle circostanze del fatto-reato all'origine della perdita subita dalle parti civili e dell'alterazione che la scomparsa, prima, e il rinvenimento del cadavere, poi, hanno inevitabilmente prodotto sull'equilibrio psico-fisico dei genitori e dei fratelli e nell'ambito delle relazioni familiari.

In applicazione di tali criteri e in considerazione della eccezionale gravità del fatto e della conseguente sofferenza patita dai genitori e dai fratelli di Yara, la Corte stima equo liquidare ai due genitori la somma di quattrocentomila euro ciascuno e ai tre fratelli la somma di centocinquantamila euro ciascuno.

Non essendovi ragioni per una compensazione, l'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e difesa delle predette parti civili, liquidate per ciascuno dei due difensori, in considerazione della particolare complessità del processo e delle questioni in esso esaminate, sia nella fase dell'udienza preliminare sia nella presente fase, dell'elevato numero delle udienze dibattimentali e del pregio dell'opera prestata, in 18.000,00 euro, comprensivi di onorari e spese, oltre accessori di legge.



27. Le altre statuizioni

Deve disporsi, infine, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, la restituzione all'imputato dell'autocarro, della documentazione contabile e degli ulteriori beni oggetto di sequestro probatorio.

Stante la complessità della motivazione in relazione all'ampiezza del materiale probatorio e alla natura delle questioni oggetto di valutazione, il termine per il deposito dei motivi della sentenza viene fissato nella misura massima di novanta giorni e nella stessa misura, ai sensi dell'art.304, comma 1 lett.c) c.p.p., è sospeso il termine di custodia cautelare.

P.Q.M.

Visti gli artt.533, 535 c.p.p.

DICHIARA

BOSSETTI Massimo Giuseppe colpevole del delitto di cui al capo A) e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

Visti gli artt.29, 32 c.p.

DICHIARA

l'imputato perpetuamente interdetto dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e decaduto dalla potestà genitoriale;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, ai sensi dell'art.36 c.p. per la durata di giorni quindici

DISPONE

la restituzione all'imputato di quanto in sequestro;

Visti gli artt.538 e segg. c.p.p.

CONDANNA

BOSSETTI Massimo Giuseppe al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili PANARESE Maura, in proprio e per conto dei figli minori GAMBIRASIO Natan e GAMBIRASIO Gioele, GAMBIRASIO Fulvio, GAMBIRASIO Keba, danno liquidato come segue: euro 400.000,00 (quattrocentomila) ciascuno in favore di PANARESE Maura e GAMBIRASIO Fulvio, euro 150.000,00 (centocinquantamila) in favore di GAMBIRASIO Keba, GAMBIRASIO Natan e GAMBIRASIO Gioele;

condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese processuali dalle medesime parti civili sostenute, che liquida in euro 18.000,00 per ciascuno dei Difensori di parte civile, oltre accessori

di legge;

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

BOSSETTI Massimo Giuseppe dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste;

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Visto l'art.304 co. 1 lett.c) c.p.p.

DISPONE

la sospensione dei termini di cui all'art.303 co. 1 lett.c) c.p.p. in pendenza del termine di cui all'art.544 co. 3 c.p.p.

Bergamo, 1/7/2016

Il Giudice est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
(circa Laura Egidi)

